

**AULA 'A'**



Oggetto

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

**Assegno  
nucleo  
familiare.  
Indebito**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IRENE TRICOMI	- Presidente -	<b>R.G.N. 6808/2021</b>
Dott. GABRIELLA MARCHESE	- Consigliere-	Cron.
Dott. MARIA CASOLA	- Consigliere-	Rep.
Dott. FABRIZIO GANDINI	- Consigliere -	Ud 26/05/2026
Dott. GIOVANNI MIMMO	-Rel. Consigliere -	CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

sul ricorso 6808-2021 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato  
e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO,  
MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO;

**- ricorrente -**

**contro**

**2026** CUTECCIA NICOLA;

**2603**

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 1506/2020 della CORTE D'APPELLO di  
BARI, depositata il 29/10/2020 R.G.N. 2533/2018;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
26/05/2026 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MIMMO.



## FATTI DI CAUSA

1.- La Corte di appello di Bari ha rigettato il gravame proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva accolto la domanda proposta da Nicola Cutecchia volta a far dichiarare irripetibili le maggiori somme erogate dall'INPS sulla pensione categoria VO a titolo di assegni per il nucleo familiare nel periodo 2002-2004, per la somma complessiva di € 278,91.

La Corte, in particolare, ritenendo che l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare integri una prestazione di carattere assistenziale, ha ritenuto applicabile la disciplina dell'indebito prevista per tale tipologia di prestazioni, per cui ha affermato la ripetibilità delle maggiori somme erogate solo dal momento in cui risulti accertata la modifica della situazione reddituale, non essendo, nella specie, configurabile il dolo dell'*accipiens* in virtù della mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o che è in grado di conoscere.

2.- L'INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Bari con un unico motivo.

3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'INPS ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 2 del d.l. n. 69/1988, convertito con modificazioni nella legge n. 153/1988, degli artt. 24 e 26 del d.P.R. n. 797/1955, nonché dell'art. 2033 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di appello erroneamente esteso in via analogica la speciale normativa di settore relativa all'indebito assistenziale alla fattispecie in esame di maggiori importi erroneamente erogati a titolo di assegni per il nucleo familiare, ipotesi che integra un indebito previdenziale.



In sostanza, l'INPS contesta che la Corte di appello abbia erroneamente qualificato l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, convertito dalla legge n. 153 del 1988, quale prestazione assistenziale, applicando, di conseguenza, la relativa disciplina in materia di indebito, ritenendo così non ripetibile quanto erogato in più a tale titolo dall'istituto sulla base di una situazione reddituale del nucleo familiare non aggiornata.

2.- Indubbiamente l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito nella legge n. 153 del 1988, ha una natura ibrida, presentando i caratteri sia di una prestazione previdenziale, sia assistenziale.

Si tratta, infatti, di una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.

3.- Infatti, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2 (Cass. n. 16710/2022 e Cass. n. 8973/2015).

4.- Il requisito dell'effettivo svolgimento di una attività lavorativa, unito al fatto che la prestazione non è rivolta indiscriminatamente in favore di tutti, ma solo in favore dei lavoratori o pensionati, per cui presuppone l'esistenza di un rapporto previdenziale, e al fatto che la prestazione è finanziata non dalla fiscalità generale, ma dai contributi versati dai datori di lavoro, costituiscono indubbiamente caratteristiche proprie delle prestazioni previdenziali.



5.- Si è, però evidenziato che si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente finalizzata ad eliminare, o a ridurre, l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di un'attività lavorativa (Cass. n. 11968/2015).

6.- Proprio in riferimento alla ripetibilità di somme erogate a titolo di assegni per il nucleo familiare, occorre rilevare che Cass. SU n. 1316/1995 ha affermato che "la tutela dei familiari di pensionati ha cessato di essere soddisfatta attraverso un aumento dell'importo del trattamento pensionistico, per essere attuata con una prestazione previdenziale specifica, rispetto alla quale la prestazione pensionistica assume la funzione di semplice presupposto erogativo ... Gli assegni in questione, dunque, non sono parte integrante del trattamento di pensione né parte accessoria di esso, ma formano una prestazione che si aggiunge alla pensione, con una propria specifica funzione, che è quella non di integrare la pensione in funzione attuativa dell'art. 38 Cost., ma di calibrare le risorse del nucleo familiare in attuazione dell'impegno, assunto dallo Stato nell'art. 31 Cost., di agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi. Ciò posto, la rilevata autonomia non può non riflettersi sul regime dell'indebito (Cass. 5 febbraio 1992 n. 1247). Invero, il dato testuale degli artt. 80 R.D. 1422/24 e 52 L. 88/89 (ed ora anche l'art. 13 L. 30 dicembre 1991 n. 412), specificamente indicativo della "pensione" come oggetto delle rispettive discipline nel senso della irripetibilità dagli stessi introdotta, non consente di estendere la regolazione - di carattere eccezionale - perché costitutivo di un divieto per l'ente erogatore di recuperare pagamenti non dovuti, in deroga al generale principio della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. - a prestazioni non qualificabili come pensioni, pur avendo, al pari



di queste, natura previdenziale. Gli assegni in discussione, pertanto, rimangono soggetti alla generale disciplina di cui all'art. 2033 cod. civ. e sono perciò soggetti alla ripetibilità da parte dell'ente erogatore, qualora la relativa prestazione risulti, come nella specie, indebitamente ricevuta dall'interessato. Può conclusivamente affermarsi il seguente principio: in tema di erogazione indebita di assegni familiari ai pensionati, la ripetibilità delle relative somme è fondata sull'art. 2033 cod. civ., con esclusione dell'applicabilità delle deroghe a tale norma apportate dagli artt. 80 R.D. 1422/24, 52 L. 88/89 e 13 412/91, in considerazione sia del riferimento alle "pensioni" contenuto in tali articoli, sia del carattere autonomo, e non integrativo del trattamento pensionistico, proprio degli assegni".

7.- Tuttavia, più recentemente, questa Corte con le sentenze 3214/2018, n. 6351/2015 e n. 13200/2013 ha affermato che l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988, convertito nella legge n. 153 del 1988 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e, quindi, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - ha natura assistenziale.

8.- Proprio attribuendo natura assistenziale alla prestazione in esame, la Corte di appello di Bari non ha ritenuto ripetibili le somme richieste dall'INPS, in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui "In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la



ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a <sup>Numero registro generale 6808/2021</sup> generare <sup>Numero sezionale 2603/2026</sup> affidamento del percettore e la erogazione indebita <sup>Numero di raccolta generale 18676/2026</sup> non gli sia <sup>Data pubblicazione 09/06/2026</sup> addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere" (Cass. n. 13223/2020 e, più di recente, Cass. n. 17396/2025).

9.- Il Collegio ritiene che tali questioni, relative alla natura degli assegni per il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di indebitto, siano connotate da complessità in relazione alla peculiarità della fattispecie, il che ne rende opportuna «la trattazione in udienza pubblica, ossia nel luogo privilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni aventi particolare rilievo nomofilattico» (*ex plurimis*, Cass., Sez. U, Sentenza n. 4739 del 3 marzo 2026).

### **P.Q.M.**

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della Sezione lavoro il 26 maggio 2026.

La Presidente  
Irene Tricomi

